

Codice deontologico e Regolamento

ODV
Associazione Volontari di Protezione Civile
del Gruppo A2A

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il presente documento entra in vigore dalla data di Delibera dell'Assemblea dei Soci ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata.

L'ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A è un'organizzazione umanitaria fondata sul volontariato, (Organizzazione senza fini di lucro, di Utilità Sociale). Il sistema di Protezione Civile si prefigge di fare prevenzione attraverso l'informazione e di rispondere ai molteplici bisogni, mobilitando i suoi volontari nelle situazioni più svariate. La missione della Protezione Civile è unica nel suo genere e la grande diversità dei servizi che rende, ne testimonia la sua polivalenza. Il Regolamento e le Norme approvate impegnano ogni volontario che si dedichi alla missione umanitaria dell'Associazione, qualunque sia il suo ruolo.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ASSOCIAZIONE

Fin dai primi anni di vita dell'Associazione, l'unità di pensiero era mantenuta essenzialmente grazie all'unità delle persone, ma alcuni valori umanitari, senza divenire l'oggetto di un patto formale, furono subito considerati costitutivi dell'Associazione stessa e sono imprescindibili dall'attività svolta. I principi così formulati costituiscono i fini dell'Associazione.

PREMESSA

Il presente documento intende sigillare gli elementi che devono guidare il Socio nell'esercizio delle sue funzioni, informandolo sulla condotta da tenere esplicitando i diritti ed i doveri propri del volontario di Protezione Civile.

Il documento si rivolge a tutti i Soci nonché a tutti coloro che, comunque, possano essere in condizione di agire sotto il nome e l'egida dell'Associazione, compreso il personale dipendente e obietto.

I rapporti tra l'Associazione ed i Soci sono regolati dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni delle direttive nazionali.

TITOLO I

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

In base alle indicazioni nazionali della Protezione Civile, l'Associazione si impegna a:

- incoraggiare lo spirito di volontariato, stimolando in particolare i giovani;
- fare in modo che i Soci si sentano i benvenuti e garantendogli l'integrazione nella vita della Associazione;
- insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
- assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
- identificare i bisogni, trovando le risposte necessarie ed elaborando programmi ai quali i Soci possano partecipare;
- fornire ai Soci la documentazione necessaria per tenersi aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il sistema di Protezione Civile, a livello locale e nazionale, con particolare attenzione alle funzioni da loro espletate;
- consegnare ai Soci il testo del presente documento.

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I rapporti tra l'Associazione e i Soci sono regolati dalle Disposizioni dello Statuto e dal presente documento.

1. Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.
2. Il Socio ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente dalla razza, dalle sue convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
3. Il Socio ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio, vittima di accuse gravi o non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, il Socio potrà fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate.
4. La libertà d'espressione è un diritto fondamentale del Socio. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, varranno le "Direttive in materia di informazione" annesse al presente Codice.

TITOLO II

RESPONSABILITA' DEGLI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci sono tenuti a:

- conoscere il presente documento, agire secondo i Principi fondamentali dell'Associazione e promuovere la loro diffusione, accettare la filosofia del volontariato della Protezione Civile;
- rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedirne ogni abuso;
- essere consci che, lavorando per la Protezione Civile, essi rappresentano il sistema e i suoi ideali;
- prestare costantemente attenzione ai bisogni dei cittadini anche quando non è in servizio attivo o non veste la divisa;
- espletare la propria missione senza discriminazione alcuna, riguardo la nazionalità, la razza, il sesso, le opinioni politiche o le credenze religiose;
- rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
- instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari, comunicando con loro e prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- provare a servire nella misura dei suoi mezzi, ma dimostrarsi aperto e perseverante nella sua azione.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Il Socio è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali della Protezione Civile e promuove la loro diffusione.

- Nell'esecuzione dei suoi compiti il Socio è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno ad una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell'umanità senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, il sesso, le opinioni politiche o le credenze religiose.
- L'azione del Socio è basata sui Principi Fondamentali e sulle regole deontologiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
- Il Socio, conscio dell'importanza dei suoi compiti e delle sue responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia del pubblico nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto

dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni del prossimo.

- Il Socio agisce secondo le sue competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia e attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.
- Il Socio agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema così come stabilito dalle norme regionali e nazionali e ne impedirà ogni abuso.
- Il Socio deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle sue funzioni. Il conflitto d'interesse, nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile di influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni. L'interesse privato o personale del Socio comprende ogni vantaggio in favore di se stesso, della sua famiglia e del suo entourage.
- Il Socio non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, degli interessi di natura o di importanza tali, che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- Prudenza particolare, è raccomandata al Socio, allorchando gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale scoraggerà il dono di qualunque regalo che non abbia un valore puramente simbolico.
- Pubblicazioni e Conferenze – Il Socio che desidera pubblicare, far pubblicare un testo, rilasciare un'intervista o tenere una conferenza stampa che tratti o che comunque si colleghi all'attività dell'Associazione deve chiederne preventiva autorizzazione per via gerarchica.
- Il Socio non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza, in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e, se è il caso, di denuncia penale.
- Nel quadro delle sue funzioni il Socio è tenuto ad informare per vie gerarchiche di ogni irregolarità che avrà constatato. Facendo ciò il Socio deve assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

L'insieme delle regole del presente documento e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi ai quali il Socio deve adeguarsi con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme comporterà sanzioni che saranno commisurate alla gravità delle mancanze.

REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Soci)

- a) Requisiti per l'iscrizione sono:
- b) Età uguale o superiore agli anni 18; al compimento del 75esimo anno di età il Socio non potrà più essere attivato in operazioni di emergenza o esercitative, ma mantiene la qualifica di Socio a tutti gli effetti e potrà operare nell'ambito della gestione interna dell'Associazione nei limiti della propria disponibilità.
- c) Cittadinanza italiana.
- d) Godimento dei diritti civili e politici.
- e) Assenza di condanne civili e/o penali con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n°3.
- f) La partecipazione alle attività dell'Associazione per un periodo propedeutico di mesi tre, durante i quali sarà accertata la maggiore predisposizione personale, e comunque compatibilmente con le attitudini manifestate dall'interessato.
- g) Frequenza, prima o durante il periodo propedeutico, di un corso di formazione base attestata dal rilascio di apposito attestato di frequenza, e superamento del relativo test di ammissione finale. Sono esonerati dalla frequenza del corso gli aspiranti in possesso di attestato rilasciato da una commissione regionale riconosciuta dalla Associazione, o in possesso di titolo formativo relativo alla materia di protezione civile.
- h) Ad iscrizione conseguita, e comunque dopo il periodo propedeutico e il corso di formazione base, il Socio verrà iscritto nei ruoli di volontariato e gli sarà consegnata una tessera con fotografia oltre che, compatibilmente con le scorte e forniture, una dotazione di vestiario al cui mantenimento ed uso fanno capo gli articoli del Regolamento per l'uso dell'uniforme, alle condizioni concordate all'atto dell'iscrizione.
- i) Il versamento della quota annuale entro il termine del 31 marzo tramite bonifico bancario all'Associazione e l'osservanza dello statuto e di questo Regolamento.
- j) Dopo un anno dall'iscrizione, il Socio consegue il diritto all'elettorato attivo.
- k) Per ogni Socio, sarà costituito un fascicolo personale custodito presso la sede centrale dell'Associazione a cura dell'addetto amministrativo e sotto la diretta sorveglianza del Presidente dell'Associazione. Tutte le notizie ed i dati personali trattati nelle persone del Segretario e del Presidente, saranno tutelate ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche.

Articolo 2 (Le norme applicabili)

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai tutti i Soci dell'Associazione. Inoltre, per quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le Leggi nazionali relative al Sistema di Protezione Civile.
2. Ai sensi dello Statuto, si applicano ai comportamenti da cui derivino responsabilità civili, penali ed amministrative le disposizioni di Legge dello Stato.

Articolo 3 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina i diritti ed i doveri degli AsSociati ed i loro comportamenti corrispondenti, nonché gli effetti premiali o disciplinari conseguenti, i relativi procedimenti di accertamento, le misure corrispettive ed i rimedi amministrativi avverso i provvedimenti per le stesse adottati.

Articolo 4 (Definizioni delle posizioni giuridiche e dei comportamenti degli Associati)

Le posizioni giuridiche ed i comportamenti degli Associati sono definiti nel presente Regolamento in relazione ai principi costitutivi e fondamentali dell'Associazione ed ai suoi compiti specificati negli articoli dello Statuto.

CAPO II – LE POSIZIONI GIURIDICHE DEGLI ASSOCIATI

SEZIONE PRIMA – I DIRITTI

Articolo 5 (Diritto alla informazione)

Il Socio ha diritto ad essere messo nella possibilità di conoscere le norme statutarie e regolamentari sugli obiettivi, le attività ed ogni altro compito della Associazione, per i quali siano richiesti suoi adeguati comportamenti.

Articolo 6 (Diritto alla formazione)

Il Socio ha diritto ad essere adeguatamente istruito sui principi fondamentali di Protezione Civile sia locale che nazionale, che egli è chiamato ad applicare e diffondere, nonché sulle cognizioni necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

Articolo 7 (Diritto all'identificazione)

Il Socio, in tutte le situazioni, sia di operatività che di emergenza, nelle quali si trovi a svolgere la propria attività istituzionale, ha diritto ad essere identificato come appartenente alla Associazione e ad usare a tale fine l'emblema ufficiale della Protezione Civile.

Articolo 8 (Diritto alla garanzia contro i rischi)

Ogni Socio ha diritto ad essere garantito contro i rischi connessi allo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione, mediante forme adeguate di assicurazione deliberate dagli organi direttivi.

Articolo 9 (Diritto di audizione)

Il Socio ha diritto di essere ascoltato dagli organi o dai soggetti preposti all'attività a lui connessa anche in ordine al suo impiego in compiti adeguati alle proprie capacità formalmente riconosciute.

SEZIONE SECONDA – I DOVERI

Articolo 10 (Conoscenza dell'ordinamento)

1. Il Socio ha il dovere di conoscere l'ordinamento dell'Associazione secondo le norme dello Statuto, dei regolamenti emanati dai suoi organi statutari, nonché delle norme, dei compiti e delle attività del Sistema di Protezione Civile.
2. Il Socio ha il dovere di adeguare le proprie capacità e le proprie attitudini al più alto livello possibile nello svolgimento delle attività richieste dai compiti a lui assegnati per la realizzazione degli obiettivi volta a volta fissati dagli organi dell'Associazione.

Articolo 11 (Adempimenti personali)

1. Il Socio ha il dovere di adempiere alle prestazioni alle quali si è volontariamente obbligato verso l'Associazione nel quadro generale dei compiti e degli obiettivi locali, nazionali ed internazionali della stessa.
2. Il Socio ha il dovere e l'obbligo di rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale/mezzo appartenente all'Associazione.
3. Il Socio ha il dovere di conformare i propri comportamenti alle esigenze deontologiche di rispetto e confidenzialità del volontariato, senza aspettative di controprestazioni di alcun genere.

Articolo 12 (Quote Associative)

Il Socio ha il dovere di pagare entro la scadenza annuale del 31 marzo la Quota Associativa stabilita dagli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 13 (Esclusività dei fini Associativi)

1. I Soci devono svolgere le rispettive attività ai fini Associativi senza perseguire risultati personali pubblicitari o di lucro.
2. Il Socio può essere operativo per una sola componente volontaristica del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Articolo 14 (Indipendenza e imparzialità)

1. Il Socio, nell'attività resa in espletamento di compiti affidatigli dall'Associazione o nell'esercizio di funzioni istituzionali connesse alla propria posizione, deve operare secondo le direttive degli organi competenti ed evitare di subire influenza da parte di soggetti estranei a tali organi o comunque non investiti di attribuzioni nella materia.
2. Il Socio, nello svolgimento della propria attività, deve operare con imparzialità rispetto a tutti i soggetti beneficiari della stessa, valutando con opportuna equità i bisogni di ciascuno rapportati alle disponibilità dei mezzi e del personale a lui affidati.
3. Il Socio deve uniformare le sue attività ai principi fondamentali della Associazione.

Articolo 15 (Riservatezza)

1. Nessuno degli Associati è autorizzato a divulgare notizie sull'Associazione e/o i suoi Soci, a convocare conferenze stampa e/o a rilasciare dichiarazioni sulla ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A. Così come sono riservati tutti i documenti prodotti dalle componenti dell'Associazione.
2. Chiunque degli Associati rilasci dichiarazioni e notizie e/o diffonda documenti interni dell'Associazione sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari.

Articolo 16 (Incompatibilità)

1. Il Socio, che esegue prestazioni retribuite in nome e per conto dell'Associazione non può rivestire cariche elettive in seno alla stessa.
2. Il Socio ha il dovere di non coinvolgere l'Associazione in attività di propaganda promossa ed organizzata da movimenti e/o partiti politici. Le cariche rivestite in seno all'Associazione non sono compatibili con quelle politiche.
3. Il Socio non può svolgere alcuna attività contrastante con la sua posizione nella Associazione e con la corretta osservanza dei suoi doveri.

Articolo 17 (Utilità personali)

I Soci, nelle attività intese a perseguire gli obiettivi dell'Associazione, non devono chiedere ad altri soggetti, né accettare dagli stessi regali personali o altre utilità, qualunque ne sia la ragione.

Articolo 18 (Partecipazione ad Associazioni ed altre Organizzazioni)

Il Socio non può aderire ad Associazioni e ad Organizzazioni, i cui scopi ed interessi siano anche indirettamente in contrasto con l'attività dell'Associazione.

Articolo 19 (Comportamenti nella vita sociale)

Il Socio non si deve avvalere nei rapporti privati della sua appartenenza all'Associazione per ottenere utilità, alle quali non abbia diritto, né di essa deve fare manifestazioni che possano nuocere all'immagine dell'Associazione stessa.

CAPO III – IL REGIME DISCIPLINARE

SEZIONE PRIMA – LE VIOLAZIONI DEI DOVERI

Articolo 20 (Definizione)

1. Il Socio commette violazione dei propri doveri se non osserva, nella attività prestata nell'ambito dell'Associazione o nei comportamenti privati e Sociali, le disposizioni del presente documento, oppure compie azioni od omissioni previste dalla legge come reati.
2. Le violazioni dei doveri sono lievi, gravi o gravissime e ad esse si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni in rapporto alla rispettiva gravità.

Articolo 21 (Violazioni lievi)

Costituiscono violazioni lievi le inosservanze delle disposizioni da cui non sia derivato danno all'Associazione e/o ai suoi organi, se non considerate gravi o gravissime dagli articoli successivi.

Articolo 22 (Violazioni gravi)

Costituiscono violazioni gravi le inosservanze delle disposizioni indicate nell'Articolo 21, da cui sia derivato danno all'Associazione o ai suoi organi, e le azioni od omissioni previste come contravvenzioni dalle leggi dello Stato nel quale l'attività viene svolta.

Articolo 23 (Violazioni gravissime)

Costituiscono violazioni gravissime le inosservanze previste dall'Articolo 22, da cui sia derivato all'Associazione o ai suoi organi un danno irreparabile e le azioni e le omissioni previste come delitti dolosi dalle leggi dello Stato nel quale l'attività viene svolta.

SEZIONE SECONDA – LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 24 (Definizioni)

Le sanzioni disciplinari applicabili per le violazioni indicate nella Sezione Prima sono:

- a. ammonimento scritto;
- b. sospensione temporanea dalla posizione di volontario;
- c. radiazione dall'Associazione.

Articolo 25 (Applicabilità delle sanzioni disciplinari)

1. Alle violazioni lievi si applica l'ammonimento scritto.
2. Alle violazioni gravi si applica la sospensione dalla posizione di volontario per non più di dodici mesi.
3. Alle violazioni gravissime si applica la radiazione dall'Associazione.

Articolo 26 (Circostanze della violazione disciplinare)

Nell'applicazione della sanzione disciplinare si tiene conto di circostanze attenuanti o aggravanti della violazione in relazione alle condizioni soggettive dell'autore, di precedenti commissioni della stessa o di altre violazioni con riguardo al periodo di tempo in cui esse sono avvenute, alla intensità della intenzione o della colpa, al comportamento successivo riparatorio del danno cagionato.

CAPO IV – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 27 (Organi competenti)

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 (L'accertamento delle violazioni)

1. Chiunque degli Associati sia venuto a conoscenza di una violazione disciplinare, ha l'obbligo di darne comunicazione al Presidente, il quale riferirà al Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, dopo l'accertamento dei fatti:
 - a. archivia la notizia, se la ritiene manifestamente infondata;
 - b. contesta al Socio al quale i fatti sono addebitati la violazione per essi configurabile e la sanzione ritenuta applicabile con atto allo stesso notificato e contenente l'invito a presentare le proprie deduzioni entro congruo termine;
 - c. riferisce al Consiglio Direttivo sugli accertamenti fatti e sul loro risultato, nonché sulle deduzioni dell'incolpato.
3. Nel caso di violazione gravissima, il Presidente può sospendere cautelatamente l'incolpato dalla posizione di volontario in attesa della decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 29 (Attività straordinaria disciplinare del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato in Udienza Straordinaria Disciplinare dal Presidente entro 30 giorni dell'avvenuta conoscenza dell'infrazione.
2. Della convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo è data comunicazione al Socio incolpato, con l'invito a comparire; lo stesso ha diritto di far pervenire osservazioni scritte non oltre cinque giorni consecutivi prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo straordinario ascolta in udienza sia le proposte del Presidente, sia le difese dell'incolpato, ed esprime il proprio parere sulla sussistenza della violazione e sulla sanzione applicabile e lo comunica all'interessato.

CAPO V – I RICORSI

Articolo 30 (Il ricorso amministrativo)

Il ricorso alla Autorità Giudiziaria è subordinato all'espletamento dei tentativi di risoluzione dei conflitti ai sensi dell'art.6 comma 5 e 6 dello Statuto.

Articolo 31 (Tutela giurisdizionale)

I provvedimenti disciplinari adottati in secondo grado e quelli adottati dall'assemblea generale sono definitivi salvo evidenti vizi di forma e di regolarità. Articolo 32
(Norma finale di attuazione)

Il presente documento sarà pubblicato su tutti i manuali e testi riservati ai Soci della ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A, sarà diffuso mediante apposizione nelle bacheche delle varie sedi, e consegnato a tutti i Soci facendosi rilasciare firma per ricevuta della copia personale. Il presente documento sarà consegnato ad ogni Socio vecchio e nuovo dell'Associazione.

CAPO VI – NORME DI SERVIZIO

Articolo 33 (Affidamento materiali)

Ogni volontario sarà ritenuto responsabile dei mezzi e dei materiali a lui affidati; eventuali mancanze o danneggiamenti degli stessi per dolo, negligenza o uso improprio, daranno luogo ad adeguati provvedimenti e richiesta di risarcimento.

Articolo 34 (Impegno dei volontari)

I servizi svolti dall'Associazione sono distinguibili in:

- A) servizio ordinario di gestione e manutenzione svolto su turni e con chiamata,
- B) servizio d'istituto in ausilio o in virtù di convenzioni stipulate,
- C) servizio di addestramento.

1. Ogni volontario è tenuto ad effettuare almeno 12 giornate/anno per i servizi di tipo A), ivi compresi gli aggiornamenti e gli addestramenti (tipo C), salvo specifica mansione non operativa.
La propria disponibilità o meno ai servizi dovrà essere segnalata al caposquadra.
2. Ogni volontario dovrà essere particolarmente disponibile (salvo comprovati impedimenti di forza maggiore) per i servizi istituzionali di tipo B) e per gli addestramenti e la formazione (tipo C). Ricordiamo che i servizi di Istituto comandati, dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dalle convenzioni vigenti sottoscritte dall'Associazione con terzi enti.
3. Qualora il volontario non possa rispondere ad una convocazione di qualsivoglia natura, dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione, riferendo la motivazione dell'assenza al proprio caposquadra e/o alla segreteria. Alla terza assenza non motivata da gravi motivi (a giudizio del Consiglio Direttivo) verrà preso un provvedimento disciplinare.
4. Ogni qualvolta sia previsto un ritardo, deve esserne informato il caposquadra, il quale organizzerà il proprio servizio adattandosi alle esigenze; il ritardo non è ammesso nelle convocazioni istituzionali di tipo B) e in quelle di addestramento e formazione di tipo C).
5. Il volontario ha diritto a richiedere al Presidente, per circostanze motivate, un periodo massimo di aspettativa dal servizio di mesi dodici complessivi e per non più di mesi sei consecutivi (rinnovabili ulteriormente); il volontario che al termine del periodo concesso non abbia dato rinnovo di disponibilità, perderà la qualifica di Socio con obbligo di restituzione dei beni a lui assegnati entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dal Consiglio Direttivo.
6. Tutti i volontari sono tenuti al senso di ordine e disciplina del gruppo, nonché alla cura ed al decoro della persona e dell'uniforme indossata, che identifica i volontari tutti della Protezione Civile.
7. Tutti i volontari hanno il diritto – dovere di partecipare attivamente al proponimento di iniziative al fine di creare una sinergia di forze atte all'accrescimento ed allo sviluppo tecnico dell'Associazione; i volontari proponenti devono rendersi disponibili ad attuare le iniziative proposte.

Articolo 35 (ruolo volontari)

Al fine di ottimizzare il personale e le attività connesse alla Protezione Civile, viene istituito in seno all'Associazione un registro dei volontari:

- Operativi: coloro i quali partecipano attivamente alle operazioni istituzionali, operando sui teatri di emergenza e/o addestramento;
- Non operativi: coloro che hanno superato il 75esimo anno di età e, pur contribuendo alle attività istituzionali e/o gestionali dell'Associazione, non partecipano ad operazioni sui teatri di emergenza e/o addestramento.

Articolo 36 (attivazione nelle emergenze)

In caso di attivazione da parte degli enti preposti ai sensi del D.Lgs. 2/1/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", artt. 39 e 40, tutti i volontari sono tenuti a rendersi immediatamente disponibili. A tale proposito, si esortano tutti i volontari a far presente ai propri datori di lavoro la possibilità/necessità di partecipazione alle attività di soccorso. In caso di continua mancata disponibilità del volontario alle attività addestrative e di soccorso, questi sarà depennato dall'elenco dei volontari operativi ed inserito, a discrezione del Consiglio Direttivo, nell'elenco dei volontari non operativi.

Articolo 37 (guida degli automezzi)

La guida degli automezzi è subordinata al conseguimento della Patente di Guida di Categoria utile alla guida del mezzo, detta Patente dovrà essere in regola con le leggi vigenti e dovrà essere esibita a semplice richiesta dei responsabili dell'Associazione. E' fatto obbligo ai volontari di comunicare alla segreteria ogni variazione sullo stato della loro Patente di Guida, oltre che di un'eventuale perdita, anche temporanea, di abilitazioni alla guida ai sensi delle leggi vigenti. Il Volontario quando alla guida è responsabile di se stesso, dei trasportati e dell'autoveicolo, è un obbligo il rispetto del Codice della Strada.

CAPO VII – NORME ELETTORALI

Articolo 38 (Elezioni delle Cariche Elettive)

1. I Soci fondatori ed i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, hanno facoltà di partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Soci se hanno acquisito tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo e sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati (artic.9 Statuto).
2. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati conferendo loro delega scritta e firmata; ogni Socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe. La delega non può essere conferita a un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo Sociale (artic.9 e 12 Statuto),
3. Nel caso di decadenza di un Consigliere, lo stesso sarà surrogato dal primo dei non eletti entro 30 giorni e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione sino alla successiva Assemblea elettiva cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro trenta giorni l'Assemblea elettiva affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo in carica, almeno due mesi prima del termine del proprio mandato, stabilisce la data per l'elezione del nuovo Consiglio e informa tutti i Soci in merito alla convocazione dell'Assemblea elettiva oltre che delle modalità per le candidature.
5. Tutti i Soci aventi diritto di voto secondo quanto stabilito al punto 1), e che abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 1 – comma j, hanno diritto di presentare la propria candidatura nell'elezione degli Organi Sociali (art. 5 Statuto) con le modalità e nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
6. La candidatura deve essere comunicata dal Socio al Consiglio Direttivo in carica almeno quattro settimane prima della data delle elezioni, in forma scritta e autografa, e corredata da un breve curriculum di presentazione del candidato.
7. Il Consiglio Direttivo in carica, raccoglie le candidature, stila l'elenco delle stesse in ordine alfabetico di cognome e nome, e ne dà la massima diffusione (sito internet, affissione nelle bacheche delle sedi, altro eventualmente disponibile) tra i Soci non più tardi di 15 giorni prima della data delle elezioni.
8. Il Consiglio Direttivo in carica, prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno l'elenco delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome e nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto. In calce alla scheda elettorale sarà indicato il numero massimo di voti da esprimere.
9. Il Consiglio Direttivo in carica, organizza e gestisce la logistica per garantire la massima partecipazione al voto e la sua trasparenza democratica.

10. Per garantire la regolarità del voto, prima della votazione, si insedia il seggio elettorale composto dal Segretario in carica dell'Associazione, quale Presidente del seggio, e da due Scrutatori scelti dall'Assemblea tra i Soci presenti non candidati.
11. Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali:
 - elenco dei Soci aventi diritto al voto;
 - un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del venti per cento;
 - penne a sfera di identica marca e colore;
 - duplice copia delle tabelle di scrutinio;
 - una urna per contenere le schede.
12. Il voto è segreto e si esprime tracciando una croce nel riquadro a fianco dei candidati scelti;
13. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore a quello stabilito e precisato in calce alla scheda sono da considerarsi nulle. Sono altresì da considerarsi nulle tutte le schede che riportino scritte o segni o dove il voto sia stato espresso con modalità diverse da quelle prescritte;
14. Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato come presente nell'elenco degli aventi diritto ed appone una firma a fianco del proprio nome sul medesimo elenco; in caso di latori di deleghe, questi firmeranno anche a fianco del nome dei loro deleganti; riceve una scheda, o tante schede quante siano utili per il suo voto e quello dei deleganti, e una penna, ed esprime il proprio voto nella tutela della segretezza, quindi, una volta ripiegata/e la/le scheda/e elettorale/i, la/e depone nell'urna e riconsegna la penna;
15. Ogni Socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto. In questo caso la scheda deve essere da lui annullata prima di riconsegnarla rendendo impossibile il riconoscimento del voto;
16. Appena terminate le operazioni di voto si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il Presidente di Seggio legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli Scrutatori la annotano nelle tabelle di scrutinio;
17. Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato;
18. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo in ordine al numero di candidati da eleggere;
19. In caso di parità tra due o più candidati per l'ultima posizione disponibile, tale che il numero degli eletti supererebbe il numero dei Consiglieri previsti, si va al ballottaggio tra i candidati a pari consensi;
20. In caso di ulteriore parità al ballottaggio, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

21. Duplice elezione e vacanza: Chiunque risulti eletto per due diverse cariche deve optare immediatamente con dichiarazione scritta all'organo competente per le operazioni di voto. In casi di vacanza subentra nella carica il primo dei non eletti.

Articolo 39 (disposizioni finali)

1. In mancanza di candidature oltre quelle necessarie per ogni singola carica elettiva rimangono automaticamente risolte le fasi di votazione e non si darà luogo a votazione.
2. Nel caso non venga raggiunto il numero di candidature minime previste, la convocazione dell'Assemblea sarà annullata e sarà rinnovato il mandato della carica uscente per ulteriori 60 giorni consecutivi rinnovabili, fino al raggiungimento delle candidature minime previste.

Articolo 40 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
